



Determinazione

IL DIRETTORE GENERALE

oggetto: determina a contrarre e di affidamento del servizio di “Responsabile della protezione dei dati (RPD)” di durata biennale – CIG JKHLJMLJ&N

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Trento, emanato con D.R. n. 167 del 23 aprile 2012;

Visto il Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità, emanato con D.R. n. 159 del 22 febbraio 2016, da ultimo modificato con D.R. n. 143 del 5 febbraio 2021;

Visto il Regolamento per l'attività contrattuale, emanato con D.R. n. 1609 del 28 dicembre 2000;

Viste le L.P. n. 2 di data 9 marzo 2016 e n. 23 di data 19 luglio 1990, n. 2 di data 23 marzo 2020 e ss.mm. e il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) s.m.i.;

Visto il Decreto Legge “Semplificazioni” (D.L. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020);

Visto il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali” relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto in particolare l'art. 37, par. 1, lett. a) del Regolamento UE 2016/679 secondo cui le autorità pubbliche e gli organismi pubblici sono tenuti a designare un Responsabile della protezione dei dati (RPD);

Considerata la delicatezza del ruolo di RPD, la complessità dei compiti affidati e la specificità delle conoscenze e competenze richieste e che tale funzione deve essere svolta in una posizione di autonomia, indipendenza e in assenza di conflitto di interessi;

Preso atto dell'attuale assetto organizzativo dell'Ateneo e accertato, dopo relativa verifica, che la persona idonea a rivestire tale funzione non è rinvenibile tra le risorse interne dell'organizzazione;

Accertato che non esistono convenzioni Apac e Consip attive per il servizio in oggetto;

Vista l'indagine di mercato effettuata in data 14/04/2021 (prot. 15422/P), attraverso la richiesta, via pec, del miglior preventivo secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, indirizzata a quattro



operatori: Studio Legale Stefanelli&Stefanelli; Studio legale Panetta & Associati; E-Lex Studio Legale; ICT Legal Consulting;

Considerato che, a fronte del ricevimento di due preventivi, E-Lex-Studio legale ha presentato la migliore offerta come dai verbali del RUP di data 06/05/2021 (id Pitre 0019598) e di data 14/06/2021 (id Pitre 0026029) e che la stessa è ritenuta congrua;

Considerato l'art. 19bis della L.P. 2/2016 e, in particolare, il comma 3 in merito alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti, che vengono svolti a campione sugli iscritti ai bandi MEPAT dalla struttura provinciale competente;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso sul Centro di Costo A200501 Direzione Generale;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

- di procedere, come motivato in premessa, con l'affidamento del servizio di Responsabile della protezione dei dati (RPD) di durata biennale a E-Lex-Studio legale, con sede a Roma, in via dei Barbieri 6, P.IVA 11514241006, per l'importo complessivo di € 68.500,00 (oltre eventuali oneri ed I.V.A.);
- di formalizzare il contratto mediante acquisto sul Mercato elettronico della Provincia di Trento (MEPAT) utilizzando il Bando "Servizi di consulenza e servizi di supporto all'attività della P.A.", - Metaprodotto "Supporto specialistico GDPR e DPO" CPV 79132000-8;
- di affidare l'incarico di direttore dell'esecuzione all'avv. Chiara Leonardi, responsabile dell'Ufficio Privacy;
- di impegnare l'importo complessivo sul Centro di Costo A200501 Direzione Generale, dell'esercizio finanziario 2021 che presenta la necessaria disponibilità.

Il Direttore Generale

dottor Alex Pellacani

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)